

TeleRadiofax

Questo numero si compone di 4 pagine

Editore: Aeranti-Corallo - Sede operativa: piazza Gioacchino Belli 2 (Palazzo Confcommercio) 00153 Roma

Comitato Esecutivo: avv. Marco Rossignoli (Coordinatore) e dr. Luigi Bardelli

Direttore Responsabile: Fabrizio Berrini • Ufficio Stampa e redazione: Fabio Carera

Iscritto al n.3/99 in data 11.02.1999 del Registro Periodici del Tribunale di Ancona.

Periodico quindicinale realizzato in Ancona unicamente su supporto informatico e diffuso per via telematica (online e a mezzo posta elettronica)

Aeranti-Corallo aderisce alla Confcommercio - Imprese per l'Italia

Web: www.aeranticorallo.it - Twitter: @aeranticorallo - Facebook: www.facebook.com/aeranti.corallo

RADIO E TV LOCALI: L'IMPORTANZA DELL'INFORMAZIONE SUL TERRITORIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

■ Le radio e tv locali stanno seguendo con grande attenzione, in questi giorni, le vicende legate all'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. E', infatti, sul territorio (regioni, province, comuni) che si toccano con mano i problemi della quotidianità.

Le emittenti locali si sono attivate subito, nei diversi territori, dando una forte risposta all'esigenza di informazione e di conoscenza manifestata dai cittadini. Nella autonomia di ciascuno, moltissime tv e radio locali stanno dedicando all'informazione e all'aggiornamento grandi spazi, spesso con un grande sacrificio individuale.

Le radio e tv locali stanno, quindi, dando un grande aiuto, in tutta Italia, informando i cittadini, facendo interviste, dando notizie aggiornate dalle diverse realtà territoriali, raccontando situazioni ed eventi.

Si scopre che attraverso le emittenti locali viene data, nella maggior parte dei casi,

(Continua a pagina 2)

CONTRIBUTI ALLE TV LOCALI: IL TAR LAZIO RIGETTA 4 RICORSI CONTRO IL DPR 146/2017

■ Il Tar Lazio, Sez. Terza, con le sentenze n. 2803/2020, n. 2804/2020, n. 2805/2020 e n. 2814/2020, pubblicate in data 3 marzo u.s., ha respinto quattro ricorsi che erano stati proposti per l'annullamento del DPR 23 agosto 2017, n. 146 recante il Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetto beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti locali e del successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017 concernente le modalità di formulazione delle relative domande, pubblicato in G.U. n. 263 del 10 novembre 2017. Esaminiamo, di seguito, le motivazioni di tali quattro sentenze, che affrontano le problematiche dei contributi al settore televisivo locale.

Il criterio dei dipendenti delle tv locali

Nella motivazione dei tre provvedimenti, si legge, tra l'altro, testualmente quanto segue: *"Le critiche svolte nel primo motivo ruotano intorno al presunto carattere irragionevole e non conforme alle finalità fissate dall'art. 1, comma 163, della Legge 28.12.2015, n. 208 (vale a dire: pluralismo dell'informazione, sostegno dell'occupazione nel settore, miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative) del carattere nazionale della graduatoria e del carattere assoluto degli elementi di attribuzione del punteggio, non accompagnati da alcun meccanismo perequativo che tenga conto delle notevoli diversità demografiche ed economiche esistenti tra le diverse regioni italiane e, pertanto, tali da penalizzare proprio le regioni più piccole e meno popolate, costrette a competere con quelle di dimensioni non comparabili.*

Invero la censura non convince in quanto, in realtà, il d.P.R. n. 146/2017 tiene conto della popolazione residente nelle diverse regioni con riguardo alla fase (prodromica rispetto a quella valutativa) di individuazione dei requisiti minimi che le emittenti debbono possedere per l'ammissione alla procedura, laddove prescrive, all'art. 4, comma 1, il possesso di un numero minimo di dipendenti (parametrato alla popolazione dell'ambito territoriale in cui opera l'emittente), secondo le seguenti tre fasce: 1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti; 2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti; 3) pari ad alme-

(Continua a pagina 2)

(da pag. 1)
**RADIO E TV LOCALI:
 L'IMPORTANZA
 DELL'INFORMAZIONE
 SUL TERRITORIO**

una informazione di servizio, lontana dalle contrapposizioni politiche, ma vicina al bisogno della gente di essere informata su quanto accade nella propria regione o nel proprio comune.

Nella nostra ricognizione ci siamo imbattuti in emittenti che, per la loro vicinanza ai territori maggiormente interessati dall'epidemia, hanno completamente stravolto il palinsesto, aumentando gli spazi informativi e raccontando le vicende anche al di là delle barriere delle cosiddette "zone rosse".

Vi sono emittenti che hanno introdotto più edizioni quotidiane dei tg o dei gr, offrendo informazioni e aggiornamenti costanti. Altri, in funzione della chiusura delle attività culturali e ricreative avvenute in diverse regioni, si sono inventati il modo di fare intrattenimento e offrire compagnia anche in orari "anomali" per il loro palinsesto.

Ciascuno, insomma, è parte di uno sforzo corale dove l'emittenza radiofonica e televisiva locale sta dando un'ottima prova di sé e del proprio ruolo di cerniera, di collegamento e di voce del territorio.

Spesso, in questi giorni, si trova, nei programmi di radio e tv locali, un'informazione meno urlata, più equilibrata e "di servizio" rispetto a tanti media nazionali.

In occasioni come questa, emerge il ruolo che l'emittenza locale, da oltre quattro decenni, svolge quotidianamente con impegno e dedizione.

**(da pag. 1) CONTRIBUTI ALLE TV LOCALI: IL TAR LAZIO
 RIGETTA 4 RICORSI CONTRO IL DPR 146/2017**

no 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti".

Principio di proporzionalità

Prosegue il Collegio affermando che: *"Tale criterio, nel richiedere, per l'ammissione alla procedura, il possesso di un numero maggiore di dipendenti ad un'emittente che operi in una regione maggiormente popolata e un numero più basso di dipendenti ad un'emittente che operi in una regione meno popolosa, sembra soddisfare il principio di proporzionalità e di non discriminazione tra tutti i soggetti partecipanti che siano attivi in regioni diverse, con diversi livelli di popolazione. (...)*

E, ancora, (...) *"La stessa "penalizzazione" delle emittenti operanti in ambiti regionali geograficamente meno popolosi – asseritamente collegata al calcolo dei dipendenti e dei dati Auditel, a livello assoluto e con graduatoria unica nazionale, in assenza di meccanismi diretti alla riparametrazione di essi in rapporto alla popolazione regionale – si è rivelata una petizione di principio ove si osservi l'esito concreto della graduatoria dedicata alle emittenti commerciali locali, nella quale diverse emittenti si sono piazzate tra le prime cento, pur essendo attive in contesti demograficamente svantaggiati (in rapporto alle più popolose regioni italiane). (...)*

Continua il Collegio del Tar rilevando che *"i criteri di cui all'art. 6, lett. a), b) e c) del regolamento impugnato – basati, rispettivamente, su: numero medio di dipendenti, effettivamente applicati; numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti); media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti*

giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1 – non comportavano a priori uno svantaggio competitivo per la ricorrente, se è vero che diverse emittenti operanti in regioni non popolate hanno raggiunto risultati di vertice." (...)

Il criterio degli indici di ascolto delle tv locali

Il Tar evidenzia, con riferimento al criterio degli indici di ascolto Auditel, che *"Quanto all'assenza di doverosità nell'attivazione del servizio Auditel (per il punteggio di "Area B" previsto dal d.P.R. impugnato, vedi Tabella 2), il Collegio osserva – in aggiunta a quanto poc'anzi esposto in merito alla imprescindibilità "nei fatti" dei dati di ascolto per ogni impresa televisiva che voglia continuare a stare nel mercato – che già nelle Linee Guida, pubblicate il 9 maggio 2016, a seguito di consultazione pubblica, era noto che gli indici di ascolto rilevati da Auditel sarebbero stati adottati dall'Amministrazione quali criteri di valutazione per la formazione della graduatoria. Pertanto i soggetti interessati erano stati già informati, fin dal maggio 2016, della futura adozione di nuovi criteri che avrebbero imposto l'onere della rilevazione dei dati auditel nell'interesse delle stesse emittenti, stante la rilevanza che sarebbe stata attribuita agli indici di ascolto. Tale informazione era stata diffusa tra gli operatori dall'Amministrazione circa un anno e mezzo prima dell'adozione del d.P.R. n. 146/2017 (pubbl. in G.U. n. 239 del 12.10.2017), il che rende non condivisibile la censura svolta con riguardo alla lesione dell'affidamento. Va peraltro osservato che, in base a quanto eccettuato dall'Amministrazione resistente (non contestata sul punto dalla ricorrente), l'onere economico per avvalersi del servizio Auditel comporta un costo contenuto per gli operatori (euro*

(Continua a pagina 3)

IL DPCM 1° MARZO 2020 ESTENDE A TUTTA ITALIA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE IN RELAZIONE A EMERGENZA CORONAVIRUS

■ E' stato pubblicato in G.U. n. 52 del 1° marzo 2020 il Dpcm 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tale Dpcm dispone, tra l'altro, all'art. 4, (Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale) alcune norme in materia di lavoro agile. In particolare, il comma 1), lettera a) di tale art. 4 prevede testualmente:

1. *Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

a) *la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;* (...)

Il testo integrale del DPCM 1° marzo 2020 è disponibile a [questo link](#)

(da pag. 2) CONTRIBUTI ALLE TV LOCALI: IL TAR LAZIO RIGETTA 4 RICORSI CONTRO IL DPR 146/2017

3.500,00 annue circa), di regola sostenibile anche per le piccole aziende dell'emittenza locale".

Rileva ancora il Tar che "con il d.P.R. impugnato, la normativa secondaria ha inteso introdurre criteri diretti ad incrementare la qualità del servizio (attribuendo peso preponderante alla componente giornalisti e quindi all'informazione nella erogazione del servizio; ponendo altresì in primo piano i dati di ascolto, a testimonianza dell'interesse suscitato dalla trasmissioni presso gli utenti, e l'innovazione tecnologica), in luogo dei precedenti criteri idonei a distribuire, come in passato, premi "a pioggia".

Le eccezioni di incostituzionalità

Il quarto dei ricorsi in oggetto solleva, tra l'altro, eccezioni di illegittimità costituzionale, delle quali il Tar Lazio ha rilevato l'infondatezza.

Scrivono il Collegio, tra l'altro: "Con riguardo alla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 163 legge n. 208/05 in relazione all'art. 15, comma 2, della legge "costituzionale" n. 243/12 ed all'art. 76 Cost. per eccesso di delega si osserva che, in primo luogo, poiché la legge 24/12/2012, n. 243 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione") è legge ordinaria dello Stato, l'art. 15, comma 2, della stessa non può assurgere a parametro di legittimità costituzionale di altra legge ordinaria quale è la Legge n. 208 del 2015 (Legge di bilancio per il 2016)."

Evidenzia il Tar che "nel sollevare la sua eccezione di costituzionalità, parte ricorrente non specifica in alcun modo le ragioni per cui la Legge di bilancio 2016, attraverso l'ampia autorizzazione conferita al governo per la determinazione dei criteri di ri-

partizione del Fondo per il pluralismo radiotelevisivo, andrebbe a ledere l'art. 81 Cost. causando rischi per l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni", che è l'unico valore di rilevanza costituzionale che la norma mira a tutelare."

Aggiunge il Collegio: "Sotto l'altro profilo di rilevanza costituzionale sollevato dalla ricorrente (indeterminatezza e genericità dei criteri e dei principi direttivi fissati dall'art. 1, comma 163 della Legge n. 208 del 2015), il Collegio osserva che il regolamento di cui al d.P.R. n. 146 del 2017 è stato emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, Legge n. 400 del 1988 (...).

Ora, per quanto certamente ampia sia la "delega" conferita dal legislatore al Governo nella materia per cui è causa, non può affermarsi che siano assenti o indeterminati i principi e i criteri direttivi nella disposizione in commento, i quali, in realtà, sono delineati attraverso l'indicazione degli obiettivi che la fonte secondaria deve necessariamente perseguire.

Come visto, infatti, il comma 163 citato prevede che "[...] i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, (siano, ndr) da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.". Gli obiettivi esplicitati dal Legislatore appaiono in tal modo adeguatamente definiti in quanto possono fungere, all'occorrenza, da criteri alla luce dei quali valutare la conformità e l'adeguatezza della disciplina di fonte secondaria rispetto agli obiettivi programmati".

CONTRIBUTO PRO AGCOM 2020: IL TERMINE PER IL PAGAMENTO SCADE IL 1° APRILE 2020

■ L'Agcom, con la delibera n. [434/19/CONS](#) ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità stessa, per l'anno 2020, dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media.

L'Agcom ha previsto, al fine del versamento del contributo, due diverse aliquote: una, per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (cioè per i soggetti che corrispondono diritti amministrativi allo Stato quali titolari di autorizzazione generale e/o di diritti di uso di frequenze), pari all'1,30 per mille dei ricavi; l'altra, per i soggetti operanti nei restanti mercati, cioè dei soggetti operanti nei settori dei servizi media, pari all'1,90 per mille dei ricavi.

Non sono tenuti alla presentazione del modello contributo SCM Anno 2020 e al versamento del suddetto contributo i soggetti il cui imponibile nell'esercizio finanziario 2018 (ricavi delle vendite e delle prestazioni come risultanti dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000, le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019.

Il versamento del contributo da parte delle imprese tenute allo stesso dovrà essere effettuato entro mercoledì 1° aprile 2020.

Le istruzioni operative per il versamento del contributo 2020 e il relativo modello telematico per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici da parte di ciascun soggetto tenuto a tali adempimenti sono contenuti nella delibera Agcom n. [47/20/CONS](#) del 13 febbraio 2020.

L'INPGI APPROVA LA SANATORIA PER LE INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE FINO AL 25 FEBBRAIO 2020

■ L'Inpgi - Istituto previdenziale dei giornalisti italiani, ha reso noto di aver approvato il 24 ottobre 2019, l'atto n. 47 del CdA con cui è stata deliberata la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro la data di approvazione dell'atto da parte dei Ministeri vigilanti (avvenuta con nota n. 2178 del 25 febbraio u.s.).

L'Ente previdenziale autonomo evidenzia che nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020 - anche se non ancora accertate - nei confronti della Gestione previdenziale Inpgi sostitutiva dell'AGO (lavoro dipendente), possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva - in luogo delle sanzioni civili - pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento dell'importo dei contributi omessi.

Possono avvalersi della sanatoria per le inadempienze contributive sopracitata i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 25 febbraio 2020 (con ultimo

periodo di paga: gennaio 2020). La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto. L'Inpgi sottolinea che non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione, così come affermato con sentenza n. 4918/98 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto, nei casi di controversia amministrativa in atto, l'azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo; nei casi di controversia giudiziale l'azienda deve, in aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all'azione relativa al debito contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l'Inpgi, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l'azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell'azienda stessa. La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 25 febbraio 2020. Le domande di condono relative all'intero contenzioso contributivo o a parte di esso dovranno pervenire all'Inpgi entro e non oltre il 31 agosto 2020 e dovranno essere redatte su apposito modello, messo a disposizione dall'Inpgi stesso. Per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della Pec.

Ulteriori informazioni sul sito www.inpgi.it

REVOCATO IL REFERENDUM DEL 29/3 P.V.: CESSANO DI APPLICARSI LE RELATIVE NORME DI PAR CONDICIO

■ Il Consiglio dei Ministri, in considerazione di quanto disposto con il DPCM del 4 marzo 2020, (misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), su proposta del Presidente Conte, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con cui è stato indetto per il prossimo 29 marzo il referen-

dum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella G.U. n. 240 del 12/10/2019.

In attesa della fissazione della nuova data del referendum, al momento, cessano di avere effetto le disposizioni in materia di "par condicio" previste dalla delibera Agcom n. 52/20/CONS.

LA COMUNICAZIONE DI AERANTI-CORALLO SUI SOCIAL

■ Ricordiamo che le notizie di AERANTI-CORALLO di interesse per il settore radiofonico e televisivo locale e per il mondo della comunicazione vengono pubblicate quotidianamente nella home page del sito associativo www.aeranticorallo.it. Nella sezione "Archivio news" è disponibile, inoltre, tutta la raccolta delle notizie messe online giorno dopo giorno. Tutti i giorni vengono altresì alimentate le pagine social di AERANTI-

CORALLO, su Facebook e su Twitter. Trovate la pagina dell'associazione su Facebook digitando l'indirizzo <https://www.facebook.com/aeranti.corallo/>; per non perdere nemmeno un aggiornamento, è sufficiente, una volta raggiunta tale pagina, mettere un "like" alla stessa. Su Twitter, invece, l'indirizzo da seguire è "@aeranticorallo": in questo caso, basta diventare follower della pagina (cliccando, dal proprio profilo Twitter, sul tasto "segui")